

Pubblicato il 03/02/2021

N. 00454/2021 REG.PROV.CAU.
N. 09997/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9997 del 2020, proposto da

Amerigo Di Murro, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Rosario Bongarzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Usl Lazio non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) n. 07559/2020, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore il Cons. Francesco De Luca nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2021 svoltasi ai sensi dell'art.25 Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137 conv. in L. 18 dicembre 2020, n. 176, attraverso l'utilizzo di piattaforma "Microsoft Teams";

Rilevato che:

- con decreto ministeriale n. 1208 del 15.10.2019 l'odierno appellante è stato escluso dalla procedura concorsuale indetta con DDG n. 85 del 2018, tenuto conto, da un lato, che il MIUR – D.G. per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con nota n. 5636 del 2019 aveva reso noto che i titoli denominati Progamului de studii psihopedagogice Nivelul I e Nivelul II conseguiti da cittadini italiani presso istituzioni universitarie della **Romania** non soddisfacevano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e non potevano, dunque, ritenersi riconoscibili come titoli validi per l'accesso alla procedura; dall'altro, che il Tar Lazio aveva respinto il ricorso proposto avverso la nota n. 5636 cit., tra gli altri, dall'odierno appellante;
- il prof. Di Mutto ha impugnato il decreto ministeriale n. 1208 del 2019 e la presupposta nota ministeriale n. 5636 del 2019 nell'odierno giudizio;
- il Tar, in prime cure, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso nella parte riferita all'impugnazione della nota n. 5636 del 2019, in quanto già censurata dalla stessa parte in separato giudizio; nonché ha rigettato il ricorso nella parte riferita all'impugnazione del provvedimento di esclusione della procedura concorsuale, trattandosi di atto assunto sulla base di una determinazione presupposta (n. 5636 del 2019) impugnata in separato giudizio, conclusosi con sentenza di rigetto allo stato non sospesa;

Considerato che:

- la sentenza n. 10878 del 2019 del Tar Lazio è stata sospesa da questo Consiglio con ordinanza n. 1990 del 2020, resa nell'ambito del giudizio di appello iscritto al

n.r.g. 581 del 2020;

- pertanto, il provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale per cui è causa è fondato sulla base di una presupposta determinazione ministeriale confermata da una sentenza di prime cure, allo stato sospesa;
- in ragione del vincolo di presupposizione esistente tra la nota n. 5636 del 2019 e il provvedimento di esclusione n. 1208 del 2019, attesa la sospensione cautelare disposta dalla Sezione nell'ambito del giudizio presupposto con ordinanza n. 1990 del 2020, deve essere sospeso anche l'atto dipendente rilevante nel presente giudizio, previa sospensione dell'esecutività della sentenza gravata;
- la particolarità della controversia giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali della fase cautelare;
- l'udienza pubblica di discussione deve essere fissata per il giorno 15 aprile 2021;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta):

Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 9997/2020) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata e, quindi, sospende l'efficacia del provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale impugnato in primo grado.

Compensa interamente tra le parti le spese processuali della fase cautelare.

Fissa per il giorno 15 aprile 2021 l'udienza pubblica di discussione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Andrea Pannone, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere

Francesco De Luca, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Francesco De Luca

IL PRESIDENTE
Sergio Santoro

IL SEGRETARIO